

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **[Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)]**

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, l'Università degli Studi di Padova, con sede in Via VIII febbraio, n. 2 cap. 35122 Padova (PD) - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Alberto Scuttari, autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di Amministrazione, Rep. 202 – Prot. 437215, del 22/07/2020, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di seguito denominata "Università" o "Titolare", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina "Responsabile del trattamento dei dati personali" *NOMOS Srl, con sede legale in Roma, P. IVA 05270191009, rappresentata da Giampiero Delli Rocili, nato a Pescara il 12 luglio 1970, Cod. Fisc. DLLGPR70L12G482Z in qualità di Amministratore Delegato*, di seguito denominato "Nomos S.r.l." o "Responsabile", nell'ambito dell'esecuzione del Contratto "*Fornitura di un software in modalità SaaS (software as a service) finalizzato all'acquisizione del logbook e del diploma supplement previsti dal D.I. n. 402/2017 e dal D.I. n. 68/2015 nell'ambito delle Scuole di specializzazione dell'Area medica dell'Università degli Studi di Padova.*", di seguito denominato "Contratto principale" (Rep. 202 - Prot. 437215, del 22/07/2020).

Il presente Accordo definisce le condizioni che il Responsabile deve rispettare nel trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto principale e determina le responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2 - Finalità e dati oggetto del trattamento

1. Nomos S.r.l. tratta i dati personali acquisiti con modalità cartacea o informatizzata esclusivamente per le finalità previste dal Contratto principale e per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

2. Nell'esecuzione del Contratto principale Nomos S.r.l. tratta dati personali, di cui è Titolare l'Università, per la gestione informatizzata delle seguenti finalità:

- a. il controllo e la valutazione dell'apprendimento e delle competenze in itinere degli specializzandi da parte dei docenti, dei tutor e delle strutture;
- b. il controllo e la valutazione della soddisfazione degli specializzandi e dei docenti;
- c. la classificazione e archiviazione (banche dati, archiviazione e gestione dei documenti, ecc.) di tutte le attività svolte e dei risultati raggiunti;
- d. dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo - ivi incluse le attività assistenziali e consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa;
- e. dare evidenza della programmazione delle attività (funzione calendario);
- f. l'accertamento delle competenze finali degli specializzandi;
- g. l'elaborazione diploma supplement (redatto secondo le linee guida sviluppate per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO);
- h. la gestione documentale per le varie tipologie di account (Direttore, Tutor, Specializzando, Segreteria, Responsabile monitoraggio e valutazione), nonché la gestione documentale della scuola secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;
- i. la sottomissione di survey al fine di rilevare il grado di soddisfazione degli specializzandi (customer satisfaction);

3. Nomos S.r.l. tratta per conto dell'Università i dati personali delle seguenti categorie di interessati:

- a. specializzandi delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
 - b. direttori e direttrici delle Scuole di specializzazione;
 - c. docenti e tutor delle strutture sanitarie delle reti formative delle Scuole di specializzazione e delle strutture extra rete formativa;
 - d. personale tecnico e amministrativo afferente alle segreterie delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e dei Dipartimenti presso i quali hanno sede le Scuole, e personale tecnico e amministrativo del Settore Scuole di specializzazione dell'Ufficio Dottorato e Post lauream;
4. Il Responsabile tratta per conto dell'Università le seguenti tipologie di dati personali:
- a. dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), di contatto (email, telefono), di residenza, relativi alla carriera, alla partecipazione alle attività didattiche (presenza nel giorno e nel luogo);
 - b. dati di navigazione in sede di utilizzo del Libretto informatizzato e dei servizi online.

Art. 3 - Obblighi del Titolare del trattamento

1. L'Università, acquisite le dichiarazioni sulla idoneità e adeguatezza delle misure tecniche e organizzative impiegate per la gestione dei dati personali da parte del Responsabile, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a:
 - a. fornire a Nomos S.r.l. le istruzioni necessarie, affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto degli obblighi che gravano sul Titolare ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali;
 - b. garantire che agli interessati siano state fornite sufficienti informazioni, in conformità con le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, in merito al trattamento dei loro dati personali;
 - c. accertare la sussistenza di una base legale per il trattamento dei dati personali degli interessati, inclusi i necessari consensi qualora siano richiesti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;
 - d. verificare che Nomos S.r.l. garantisca in concreto misure tecniche e organizzative adeguate in base a quanto previsto dal GDPR per la tutela dei diritti degli interessati.

Art. 4 - Obblighi del Responsabile per il trattamento

1. Nomos S.r.l., in qualità di Responsabile del trattamento, ha l'obbligo di:
 - a. mettere a disposizione dell'Università tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo;
 - b. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Università e nell'ambito esclusivo delle finalità individuate dal Contratto principale e dall'articolo 1, comma 2 del presente Accordo;
 - c. adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR, stabilite nella propria privacy policy, tra cui le misure necessarie per garantire:
 - la continuativa riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali, se richieste espressamente dall'Università, sulla base di una valutazione dei rischi concertata con il Responsabile del trattamento;
 - una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per

provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- la protezione da attacchi di vario tipo come CSRF, XSS, injection, ecc. e l'erogazione delle funzionalità attraverso connessioni sicure di tipo HTTPS, a garanzia della cifratura della comunicazione;
- la locazione esclusiva di Server Cloud in modalità Droplet e Virtual Server in Server Certificati AGID;
- la crittografia delle password (ove non si acceda con SSO) e l'archiviazione dei dati non in maniera non correlata;
- la limitazione e la segnalazione dei movimenti sospetti collegati agli accessi con Cloudflare;
- l'utilizzo di utenze Admin personali e dedicate; LOG delle utenze che riportano le specifiche delle operazioni effettuate (come da regole AGID);
- la predisposizione di back-up con politica 6gg/5sett/3mesi;
- l'installazione di Firewall sia a livello Server che Hardware.

d. adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7 del presente Accordo, in caso di designazione di sub-responsabili;

e. assistere l'Università con misure tecniche e organizzative adeguate per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli interessati, inclusi i diritti alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati, laddove possibile e purché non comporti costi irragionevoli a carico del Responsabile;

f. assistere l'Università, se richiesto, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR con riferimento ai dati personali trattati nell'esecuzione del Contratto principale;

g. informare senza ingiustificato ritardo l'Università della eventuale violazione di dati personali di cui viene a conoscenza e assistere l'Università nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione delle violazioni dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR;

h. rispondere per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento 2016/679/EU specificatamente diretti ai responsabili del trattamento ovvero ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR. Qualora sia coinvolto con il Titolare del trattamento nello stesso trattamento e sia responsabile con il Titolare dell'eventuale danno causato dal trattamento, tale responsabilità è solidale, per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Nel caso in cui il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento abbia pagato l'intero risarcimento del danno, tale soggetto ha il diritto di reclamare dall'altra parte coinvolta nello stesso trattamento la quota del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità di quest'ultima per il danno, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5 dell'art. 82 del GDPR;

i. informare l'Università se ritiene che un'istruzione impartita dall'Università sia in violazione del GDPR o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. In questo caso, l'Università provvede a individuare le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni;

j. non comunicare a terzi i dati personali oggetto di trattamento, salvo quanto previsto dall'articolo 7 oppure in caso di autorizzazione espressa in forma scritta da parte dell'Università;

k. nominare amministratori di sistema esclusivamente dipendenti o collaboratori in possesso

dei requisiti soggettivi e professionali previsti dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e a ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità, rispetto ai quali si impegna a verificare il mantenimento dei requisiti. Il Responsabile del trattamento tiene un elenco aggiornato dei propri amministratori di sistema che l'Università può richiedere in qualsiasi momento;

l. designare le persone fisiche autorizzate al trattamento e conferire loro, in forma scritta, l'incarico di compiere le operazioni di trattamento nonché le medesime istruzioni impartite dall'Università sulla base del presente Accordo, istruirle sulle modalità di elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sulle stesse, nonché comunicare all'Università, su richiesta di quest'ultimo, i nominativi delle persone autorizzate;

m. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Accordo si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;

n. cancellare o restituire, a scelta dell'Università, tutti i dati personali oggetto di trattamento in caso di cessazione dell'efficacia del presente Accordo ai sensi del successivo articolo 10, salvi gli obblighi di conservazione dei dati personali eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

o. non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale esterni allo Spazio Economico Europeo (SEE), se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Università oppure se lo richieda il diritto dell'Unione o la legislazione nazionale a cui è soggetta NOMOS S.r.l., ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. In ogni caso, devono essere garantiti lo stesso livello di protezione degli interessati e il rispetto dei principi e degli standard stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

p. dislocare nel territorio dell'Unione Europea il datacenter ove sono collocati i server utilizzati per i dati trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi, i siti di backup e disaster recovery;

q. fornire all'Università ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultima, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora la stessa sia tenuta ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

Art. 5 - Responsabile per la protezione dei dati personali

1. NOMOS S.r.l. ha nominato il RESPONSABILE per la protezione dati, nella persona di Riccardo Leggeri contattabile all'indirizzo e-mail riccardo.leggeri@qnomos.it (nomos@pec.qnomos.it), anche per eventuali chiarimenti sulla policy adottata da NOMOS S.r.l. sulla protezione dei dati personali.

Art. 6 - Referenti organizzativi interni

1. Per il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, sono individuati referenti organizzativi interni:

- a. per l'Università, AREA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - ASIT / Ufficio Applicativi, Direttore Dott. Luca Iannelli, luca.iannelli@unipd.it;
- b. per NOMOS S.r.l., Dott. Vincenzo De Falco, vincenzo.defalco@qnomos.it.

Art. 7 - Designazione di sub-responsabili

1. NOMOS S.r.l. può ricorrere a un altro responsabile del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabile") per la gestione di attività di trattamento specifiche, in esecuzione del presente Accordo, previa comunicazione scritta all'Università. L'Università può opporsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con facoltà di disdire il presente Accordo e il Contratto principale.
2. L'accordo che disciplina i rapporti tra Responsabile e Sub-Responsabile deve prevedere l'imposizione al Sub-Responsabile dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi del presente Accordo.
3. Resta ferma la piena e integrale responsabilità di NOMOS S.r.l. nei confronti dell'Università, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da parte del Sub-Responsabile.
4. Sono nominati i seguenti Sub responsabili del trattamento dati: Aruba S.p.A. con sede legale in Via San Clemente, 53 - Ponte San Pietro (BG) P.I. 01573850516, per la parte di infrastruttura; Digital Ocean S.r.l con sede legale in Via Francesco Manzo 11 - Salerno (SA) P.I. IT05607300653; per la parte di back up e disaster recovery, e T&C System Group S.r.l. con sede legale in Viale della Costituzione, is. g/1, - Napoli (NA) P.I. 07699310632, per la parte di sistemistica.

Art. 8 - Risoluzione

1. In caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7, l'Università ha facoltà di risolvere il presente Accordo e il Contratto principale, con un preavviso di almeno 60 giorni, con semplice comunicazione scritta a NOMOS S.r.l., a mezzo PEC o raccomandata A/R, con efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 9 - Sottoscrizione, validità e modifica dell'Accordo

1. Le modifiche o integrazioni al presente Accordo possono essere apportate esclusivamente tramite dichiarazione sottoscritta dalle parti.
2. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Accordo non inficiano la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni dell'Accordo. Le parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.
3. Il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato oggetto di specifica negoziazione e quindi non si applicano gli articoli 1341 e 1342 c.c.
4. Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 - Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia per tutta la durata del Contratto principale a cui si riferisce e pertanto termina con la cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto principale.
2. I dati personali del presente Accordo dovranno essere sempre a disposizione per tutta la durata del rapporto.
3. Al termine del rapporto, quando verranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in possesso del Responsabile dovranno essere cancellati definitivamente.

Università degli studi di Padova
Direzione Generale
Titolare del trattamento
Ing. Alberto Scuttari
(Direttore Generale)
(firmato digitalmente)

Nomos S.r.l
Responsabile del trattamento
Giampiero Delli Rocili
(Amministratore Delegato)
(firmato digitalmente)